

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4649 del 04/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' I RETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "TREBECCO" IN COMUNE DI NIBBIANO VAL TIDONE (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4627 del 23/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' I RETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "TREBECCO" IN COMUNE DI NIBBIANO VAL TIDONE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Vista l'istanza della società IRETI SPA, avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scivia, SP 95, presentata con nota del 15/05/2017 (acquisita agli atti dell'ARPAE di Piacenza il 16/5/2017 con prot. n. 5748), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Trebecco**" (codice agglomerato **APC0418 - PC 418**) in Comune di **Nibbiano Val Tidone**;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzati dalla Provincia di Piacenza con atto n. 2112 dell'11/11/2013;

Verificato che:

- l'agglomerato "**Trebecco**" (codice agglomerato **APC0418 - PC 418**), costituito da un totale di 112 abitanti) in Comune di **Nibbiano Val Tidone** è servito da n° 2 reti fognarie di acque reflue urbane come di seguito:
 - rete fognaria "**Trebecco ovest**": serve 43 abitanti (38 residenti e 5 fluttuanti), non raccoglie acque reflue industriali né assimilate alle domestiche, è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff, avente potenzialità di progetto pari a 50 A.E. in funzione dal 1998; lo scarico (n° **033029/003** catasto scarichi provinciale) in uscita dalla fossa Imhoff recapita nel corpo idrico superficiale "**Fosso afferente al Rio Cabarato**", così come lo scolmatore di piena dello stesso impianto di trattamento;
 - rete fognaria "**Trebecco nord**": serve 69 abitanti (46 residenti e 23 fluttuanti), non raccoglie acque reflue industriali né assimilate alle domestiche, è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff, avente potenzialità di progetto pari a 100 A.E. in funzione dal 1998; lo scarico (n° **033029/002** catasto scarichi provinciale) in uscita dalla fossa Imhoff recapita nel corpo idrico superficiale "**Rio Fornace**", così come lo scolmatore di piena dello stesso impianto di trattamento;
- le reti fognarie di cui sopra:
 - non sono dotate di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;

- hanno impianti di trattamento da ritenersi appropriati ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13/7/2016;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti provinciali il pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Trebecco" (codice agglomerato **APC0418 - PC 418**) in Comune di **Nibbiano Val Tidone**;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Trebecco" (codice agglomerato **APC0418 - PC 418**) - in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95. Tale autorizzazione, avente **validità di 15 (quindici) anni** dalla data del presente atto, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue urbane, comprensiva degli scarichi derivanti dagli scolmatori di piena degli impianti di trattamento;

2. **di impartire** per i n° 2 scarichi di acque reflue urbane come di seguito:

- scarico della rete fognaria "Trebecco ovest" (n° **033029/003** catasto scarichi provinciale), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso afferente al Rio Cabarato";
- scarico della rete fognaria "Trebecco nord" (n° **033029/002** catasto scarichi provincia-

le), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Fornace";

le seguenti prescrizioni:

- a) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:
 - Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
 - BOD₅ (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
 - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;
 - b) i punti di prelievo fiscale a valle delle fosse Imhoff dovranno essere in ogni momento accessibili per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte dei sistemi di trattamento;
 - c) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia delle fosse Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) le reti fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza;
 - f) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composto nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali e COD;
 - g) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
 - i dati relativi alla manutenzione/verifiche delle reti fognarie e degli impianti di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera i);
 - h) gli scolmatori di piena esistenti a monte degli impianti di trattamento si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche gli scarichi degli scolmatori dovranno rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
 - i) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alle reti fognarie o agli impianti di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Nibbiano Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
 - j) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti della medesima Amministrazione;
3. **di fare salvo** che:
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
4. **di dare atto** che:
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSL, al Comune di Nibbiano V.T.ne, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza – Servizio Territoriale Piacenza;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di emanazione del presente atto e conseguentemente da tale data deve intendersi decaduta la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto con D.D. N° 2112 del 11/11/2013.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.